

# **TI\_GERICHTE 11.2002.57 vom 29. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.57](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.57)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.57 du 29 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.57 del 29 luglio 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). In concreto la decisione di interdizione è stata emanata il 23 aprile 2001. Si pone dunque il quesito di sapere se l'atto in questione, datato 2 aprile 2001 e pervenuto il 10 aprile 2002 all'autorità di vigilanza, sia tempestivo.

### **E. 2**

L'appellante e \_\_\_\_\_ hanno trasmesso a questa Camera varia documentazione anche dopo l'introduzione dell'appello, datato 2 aprile 2001. In particolare essi hanno fatto pervenire, direttamente o tramite l'autorità di vigilanza, il citato esposto del 28 maggio 2002 e il verbale dell'audizione tenutasi lo stesso giorno davanti all'autorità di vigilanza. Ora, l'appellante non può integrare le motivazioni del ricorso dopo la scadenza del termine di impugnazione (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308). I memoriali prodotti dopo la presentazione dell'appello non possono di conseguenza essere considerati ai fini del giudizio, poiché – come si vedrà in appresso – a quel momento il termine d'impugnazione era ormai scaduto.

### **E. 3**

L'autorità di vigilanza ha notificato la decisione di interdizione il giorno stesso della sua emanazione, 23 aprile 2001, per lettera raccomandata all'interdetto, alla Commissione tutoria e al figlio, che aveva chiesto l'intervento dell'autorità, come risulta dalla fotocopia dell'invio postale prodotto in questa sede. Il gravame, presentato quasi un anno dopo l'intimazione della decisione impugnata, si rivela quindi manifestamente tardivo e come tale dev'essere dichiarato irricevibile.

### **E. 4**

L'appellante chiede di inviare tutte le comunicazioni a lui destinate all'indirizzo della figlia, che conosce la lingua italiana. La figlia, nondimeno, non è la rappresentante legale del padre, al quale l'autorità tutoria ha designato una tutrice di lingua madre polacca e che conosce la lingua italiana (decisione della Commissione tutoria del 14 gennaio 2002, doc. 8). La tutrice designata è tenuta a gestire la tutela anche durante la procedura di contestazione della sua nomina (art. 389 CC), di modo che il presente giudizio deve essere a

lei notificato.

### **E. 5**

Gli oneri processuali del giudizio odierno, eccezionalmente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, alla quale il ricorso non è nemmeno stato intimato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1.

L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ -

\_\_\_\_\_ ; – \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ; – Commissione tutoria regionale \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ . Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.